



COMUNE di CURINGA
(Prov. di Catanzaro)
C.F. 00303930796
Tel 0968/739311 – Fax 0968/739156

ORDINANZA N° 55

Ordinanze ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 ulteriori misure per la prevenzione del contagio COVID-19 nel territorio del Comune di Curinga e proroga dei termini di efficacia delle Ordinanze Sindacali n.25 del 06/03/2020, 26 del 10/03/2020 e 27 del 16/03/2020 già adottate in merito.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 Febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure:

"a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. ...";

CONSIDERATO che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

ATTESO che con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020;

CONSIDERATO, altresì, che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus può essere considerato una pandemia;

VISTE E RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze:

- n.25 del 06/03/2020 recante ad oggetto: "*ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA, MISURE DI CONTROLLO DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS"*"

- n.26 del 10.03.2020 di pari oggetto;

- n.27 del 16/03/2020 recante ad oggetto: "*ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE QUALE ULTERIORE MISURA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS"*";

CONSIDERATO che in relazione al permanere della situazione di emergenza sanitaria, il Governo con DPCM dell'1 aprile 2020 ha prorogato le restrizioni di cui ai precedenti DPCM dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, dell'Ordinanza Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Ministro dei Trasporti del 28 marzo 2020, **fino al 13 aprile 2020;**

CONSIDERATO che, al fine di contenere la diffusione dei contagi da COVID -19, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM sopra citato.

RITENUTO opportuno, pertanto, in conformità al DPCM dell'1 aprile 2020, che anche i termini di efficacia delle ordinanze sindacali n.25, n.26 e n.27 siano prorogati dal 4 aprile 2020 al 13 aprile 2020 ;

RITENUTO, altresì necessario ed urgente rafforzare le misure adottate per prevenire, contenere e contrastare la diffusione dell'infezione da Covid-19 ed evitare assembramenti di persone nelle pinete ,sugli arenili e sulle spiagge del Comune di Curinga nei giorni compresi tra la data odierna ed il 13 aprile 2020.

RITENUTO, pertanto, di disporre il divieto di qualsiasi attività ludico - ricreativa e sportiva nei parchi e nelle ville presenti sul territorio, nelle pinete, sugli arenili e sulle spiagge del Comune di Curinga, con decorrenza immediata e fino al giorno 13 aprile 2020 incluso, fatto salvo l'accesso dei mezzi e degli operatori autorizzati per motivi di sicurezza o di igiene e sanità.

RITENUTO che ricorrano le condizioni che giustificano l'adozione di tali misure eccezionali.

DATO ATTO che le motivazioni e le valutazioni esplicitate nelle diverse ordinanze adottate in merito sono da intendersi qui integralmente riportate, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la competenza per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

RICHIAMATI gli artt. 50 e l'art. 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgvo 267/2000 e s.m. e i. , per i motivi espressi in narrativa,

tutto ciò premesso,

ORDINA

- la proroga dei termini di efficacia dei seguenti provvedimenti:
- n.25 del 06/03/2020 recante ad oggetto: “*ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA, MISURE DI CONTROLLO DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS"*”;
- n.26 del 10.03.2020 di pari oggetto;
- n.27 del 16/03/2020 recante ad oggetto : “*ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE QUALE ULTERIORE MISURA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS"*”;

a far data dal 04/04/2020 e fino al 13/04/2020, salvo ulteriori proroghe, qualora se ne ravvisasse la necessità.

DISPONE

- il divieto di qualsiasi attività ludico - ricreativa e sportiva nei parchi e nelle ville presenti sul territori, nelle pinete, sugli arenili e sulle spiagge del Comune di Curinga, con decorrenza immediata e fino al giorno 13 aprile 2020 incluso, fatto salvo l’accesso dei mezzi e degli operatori autorizzati per motivi di sicurezza o di igiene e sanità.

DISPONE altresì,

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è efficace fino alla data del 13 aprile 2020 in attesa di eventuali successivi aggiornamenti in relazione all’evolversi della situazione;
- l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale ed a tutte le forze dell'ordine;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del Codice Penale, salvo che non ricorra un reato più grave;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.
- che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio e notificato al Comando della Polizia Municipale di Curinga ed , altresì, al locale Comando dei Carabinieri e che allo stesso venga data la più ampia diffusione possibile.

Curinga, 03/04/2020

Il Sindaco

f.to Dott. Vincenzo Serrao